

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI

PROMOZIONE SOCIALE YOGAFERRARA

Il giorno 19/10/2020, alle ore 18.45, presso la sede sociale, presso la sede sociale della "Associazione Sportiva Dilettantistica YogaFerrara" con sede in Ferrara, Via Spartaco 1/b n CF: 93084600381 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed Eventuali

Il Presidente Sig. Campi Luca dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig. Ra Mara Torreggiani. Il Presidente constata la presenza di n.15 soci come da foglio firme che si allega; verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 15; contrari n. 0; astenuti n 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale "Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale YogaFerrara".


L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare in merito al punto 2) all'o.d.g, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19.15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.


Il Presidente
Luca Campi

Il Segretario
Mara Torreggiani



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 22 OTT. 2020 al N° 3154 s. 3
liquidati euro  L.117/17

FIRMA SU DELEGA  PROV. GIUSEPPE ROSSO



ALLEGATO B)

STATUTO DI "Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale YogaFerrara"

TITOLO I - Denominazione - sede

Art.1 È costituita, ai sensi degli art. 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della Legge 289/2020 e del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata " **Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Studio YogaFerrara** ", in sigla " **Studio YogaFerrara ASD APS**"

L'associazione ha sede in Ferrara, Via Spartaco n. 1/B. La modifica della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta l'obbligo di modifica statutaria; sono fatte salve le comunicazioni obbligatorie di tale variazione agli Enti competenti.

TITOLO II - Scopo - Oggetto - Durata

Art. 2. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa opera per fini sportivi, culturali e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.3. L'associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche; in particolare, nei settori delle attività sportive dilettantistiche quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo

1. promuovere l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness: Ginnastica posturale, Ginnastica terza età, Stretching attraverso le diverse metodiche riconosciute dall'ordinamento sportivo.
2. stage, corsi meetings di carattere teorico - pratico a livello nazionale ed internazionale; L'associazione si adopererà per

- 1 promuovere, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche; l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili ed amatoriali
- 2 promuovere attività motorie, di mantenimento, ginnastica posturale, valutazione ed analisi posturale anche con il supporto di strumenti, di sviluppo, crescita e riequilibrio energetico psicofisico per mezzo di differenti tecniche per esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo; tecniche meditative a titolo individuale e/o collettivo, tecniche di yoga a titolo individuale e/o collettivo, tecniche di riflessologia, rilassamento, tai chi, qui qong, ayurveda ed altre tecniche naturopatiche e bioenergetiche.
- 3 promuovere le discipline riconosciute come sportive dilettantistiche:
- 4 organizzare attività idonee a favorire benessere e sviluppo psico - fisico dell'individuo, attraverso pratiche sportive, motorie e psicomotorie;
- 5 organizzare corsi teorico pratici per la conoscenza dei valori nutrizionali dei cibi nonché della loro preparazione e cottura per ottenere i risultati migliori sotto l'aspetto salutistico e tradizionale, corso per il corretto impiego dei fiori di bach, delle erbe officinali, delle tisane e degli oli essenziali; corsi relativi all'educazione alla salute e benessere psicofisico
- 6 favorire l'armonizzazione della vita post - lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze;
- 7 promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 8 studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- 9 gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 10 indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- 11 organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- 12 offrire un luogo di incontro a tutti i gruppi filosofici, scientifici, artistici, culturali e in generale ad ogni movimento che partecipi alla divulgazione di principi per l'evoluzione ed il benessere umano.
- 13 gestire punti di somministrazione alimenti e bevande per i soci

Handwritten signatures and notes on the right margin.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, tempo libero, del ristoro e dei servizi migliorativi della qualità della vita che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera della Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO III - Soci

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione. Possono essere soci sia le persone fisiche che le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art.5. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione è dotata di un proprio libro soci nel quale annotare i dati dei soci (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed eventualmente indirizzo di posta elettronica). La tessera di adesione avrà la validità dell'esercizio sociale.

Art. 6. La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nel rispetto dei Regolamenti e dei vincoli adottati;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Art. 8. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;



e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 10. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità dell'art. 6 del Dlgs 117/17
- l) attività di raccolta fondi svolta in conformità dell'art. 7 del Dlgs 117/17.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 12. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la relativa approvazione, salvo il più ampio termine di centoottanta giorni giustificato da motivate ragioni. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli art. 13 e 14 del Dlgs 3 Luglio 2017 n. 117.

L'atto costitutivo è stato redatto ai fini della applicazione della normativa prevista dall'art. 148 TUIR.

L'atto costitutivo è stato redatto ai fini del rispetto dei vincoli statutari di cui al comma 18, art. 90 L. 289/2002

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano del sodalizio;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale (qualora eletto).

Le cariche sono assunte a titolo gratuito da persone che non incorrono in ipotesi di incompatibilità previste dall'ordinamento giuridico e dall'ordinamento sportivo. Ai componenti gli

organi dell'associazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione quando debitamente documentate.

Art.14. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell'associazione, l'invio di lettera semplice o e-mail.

Art.15. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il programma delle attività dell'associazione;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art.16. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

I minori di anni diciotto possono esercitare il diritto di voto conferendo al genitore che ha sottoscritto il modulo di adesione la propria rappresentanza nell'ambito dell'associazione¹.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.17. L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno a 24 ore di distanza dalla prima, le delibere sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Art.18. L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Al segretario spetta verbalizzare le delibere assunte e – su richiesta dei soci – l'eventuale dichiarazione di dissenso degli stessi rispetto alla delibera assunta.

Art.19. Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario con funzioni di Vicepresidente, ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera semplice, consegna a mano, invio per posta elettronica o fax, almeno otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione degli associati, con provvedimenti debitamente motivati. Detta funzione può essere delegata ai singoli componenti il Consiglio Direttivo;

Mano stampo

[Signature]

- e) deliberare circa l'esclusione degli associati, con provvedimenti debitamente motivati;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli artt. 13,14,15 e 17 comma 1 del Dlgs 3 Luglio 2017 n. 117

Art. 20. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art.21. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.22. L'assemblea può nominare un organo di controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'art 30 del Dlgs del 03 Luglio 2017 n 117

Art.23. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o presso il professionista di cui l'associazione intenderà avvalersi, dovranno in ogni caso essere resi tempestivamente disponibili ai soci per la relativa consultazione, a seguito di specifica richiesta.

TITOLO VII – Scioglimento – disposizioni di rinvio

Art.24. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa laddove possibile, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza semplice dei soci intervenuti.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, individuati dall'assemblea dei soci, previa comunicazione all'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art.25. L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, si affilia ad una o più Federazioni Sportive Nazionali e/o a Discipline sportive associate e/o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'affiliazione comporta l'impegno a conformarsi agli Statuti, ai Regolamenti ed ai provvedimenti dell'organizzazione sportiva cui si è affiliata così come alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del C.I.O.

L'associazione può deliberare – attraverso il Consiglio Direttivo – di affidarsi ad altri Enti che promuovano le finalità istituzionali del sodalizio. L'affiliazione comporta l'impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed i provvedimenti dell'Ente affiliante.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni di promozione sociale.

Mano di Rognone

[Signature]

[Signature]